



Ufficio Tributi

**Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2015**  
Versamento I rata

**Il Funzionario designato per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)**

Vista la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni che ha istituito la I.U.C.;  
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Visto l'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

**informa:**

► **VERSAMENTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2015**

Il versamento della I rata d'imposta per l'anno 2015 deve essere effettuato entro il

**16 giugno 2015**

L'imposta che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli è a carico: del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione<sup>(1)</sup>; del superficiario; dell'enfiteuta; del locatario finanziario; del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali. Sono escluse le abitazioni principali e quelle ad esse assimilate e le loro pertinenze, purché non accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale. L'imposta è dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate:

- la **prima rata entro il 16 giugno**;
- la **seconda rata entro il 16 dicembre**.

L'imposta dovuta è calcolata applicando le seguenti aliquote:

- 0,40 per cento**, per le abitazioni principali incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
- 0,76 per cento**, per i terreni agricoli. **Si rammenta che il 16 giugno è il termine ultimo per il versamento dell'IMU terreni agricoli 2014.**
- 0,86 per cento**, per le aree edificabili;
- 0,86 per cento**, per i fabbricati del gruppo "D" il cui provento è a favore dello Stato per la quota dello 0,76;
- 0,86 per cento**, per gli altri immobili;

► Il **CODICE CATASTALE** del COMUNE è G136

► I **CODICI TRIBUTO** da utilizzare per il versamento sono i seguenti:

DESCRIZIONE	CODICI TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU- Imposta Municipale Propria su abitazione principale e pertinenze	3912	
IMU- Imposta Municipale Propria relativa ai terreni	3914	
IMU- Imposta Municipale Propria relativa ad aree fabbricabili	3916	
IMU- Imposta Municipale Propria relativa agli altri fabbricati	3918	
IMU- Imposta Municipale Propria per immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D - COMUNE	3930	
IMU- Imposta Municipale Propria per immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D - STATO		3925

► **ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE**

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo<sup>(3)</sup>.

All'imposta dovuta è decurtata la detrazione pari a € 200,00. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi **proporzionalmente alla quota di utilizzo** dell'abitazione stessa. Si rammenta che il versamento è dovuto solo per quelle in categoria A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze.

► **Agli effetti dell'IMU, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%.**

► **Per la determinazione della base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto, occorre applicare i moltiplicatori previsti all'art. 13, c. 4 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i..**

► **MODALITÀ DI VERSAMENTO**

Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 ed F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n. 35/2012 e n. 53/2012 così come modificati con risoluzione n. 33/2013 oppure utilizzando l'apposto bollettino di conto corrente postale.

Ortelles, 01/06/2015

**Il Sindaco**  
Francesco Massimiliano RAUSA

(1) Si rammenta che ai sensi dell'art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012, il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è tenuto al versamento dell'IMU in quanto titolare di diritto di abitazione.

(2) Eliminare questa ipotesi se la fattispecie non è prevista.

(3) Il Comune può considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata come pure l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.